



Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

Repertorio n. _____

Prot. n. _____ del _____

Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____ Allegati _____

**CONVENZIONE CON ENTI E STRUTTURE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DIDATTICA PRATICA INTEGRATIVA E FORMATIVA, RELATIVA AGLI
STAGES E AI TIROCINI, NELL'AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DEL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA.**

TRA

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in via Vienna 2, 07100 Sassari, partita IVA 00196350904 (d'ora in poi denominato Dipartimento), rappresentato dal Direttore: Prof. Salvatore Naitana, nato a Bosa (OR) l' 8 gennaio 1951 e domiciliato per la carica in Via Vienna 2, 07100 Sassari,

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 con sede legale in Via Ungaretti n° 9, 09025 Sanluri - Partita Iva 02265950929 (d'ora in poi denominato Ente ospitante), rappresentato dal Direttore: Dott. Salvatore Piu, nato a Muravera (CA), il 3 gennaio 1950 e domiciliato per la carica in Via Ungaretti n° 9, 09025 Sanluri (VS).

Premesso

- che l'art. 27 del DPR 382/80 prevede: "I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta del Dipartimento, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- che l'art. 8 della Legge 341/90 prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";
- che l'art. 10, comma 5 lettera e) del DM 270/2004 prevede che i corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, dovranno prevedere attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- che è interesse generale dell'Università potersi avvalere di competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fare acquisire significative esperienze teorico pratiche di tipo specialistico e professionalizzanti agli allievi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale,



Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Sassari

- delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato e dei Master universitari; che l'Ente ospitante ha manifestato la volontà di mettere a disposizione del Dipartimento le proprie Strutture ed il Personale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Oggetto

Il Dipartimento prevede, nell'ambito delle attività formative relative agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico compresi nei propri Corsi di studio (Laurea, Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato e dei Master universitari), attività finalizzate a favorire l'acquisizione delle conoscenze professionali, preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate dalla normativa vigente. Per tali attività formative relative agli stages, ai tirocini formativi e pratici, inclusa la sperimentazione di modalità didattiche innovative, il Dipartimento può avvalersi di risorse e strutture e della collaborazione dell'Ente ospitante, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2.

L'Ente ospitante mette a disposizione del Dipartimento, per le attività formative di cui all'Art. 1, le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato e tecnico.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività formative relative agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico.

Le modalità, i tempi di svolgimento, il numero di studenti frequentanti le attività formative relative agli stages, ai tirocini formativi e pratico sono concordati fra le parti.

La responsabilità dell'attività didattica pratica integrativa e di tirocinio spetta al Docente od ai Docenti del Corso Integrato, al Docente referente responsabile dell'Area di tirocinio, ai Direttori e Docenti delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato e dei Master; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze di professionisti che operano presso il soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, anche per quanto concerne l'attestazione della frequenza delle strutture presso cui è svolto lo stage od il tirocinio.

Le attività formative relative agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico verranno svolte nel rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Qualsiasi attività formativa relativa agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico svolta dallo studente non costituisce rapporto di lavoro con l'Ente ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del soggetto ospitante da parte dello studente.

Art. 4



Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Sassari

Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Sassari garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività formativa relativa agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle lezioni, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e previste dal progetto formativo, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose), durante lo svolgimento delle predette attività.

Le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi per gli studenti dei Corsi citati sono già stipulate dall'Università degli Studi di Sassari.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione predetta saranno oggetto di successiva comunicazione all'Ente Convenzionato.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti dello studente da e per la sede dell'Ente ospitante, salvo il caso in cui, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e d'ateneo sulle missioni, si utilizzi un mezzo autorizzato dall'Università degli Studi di Sassari, provvisto della relativa copertura assicurativa.

Compete all'Ente ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura ospitante, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per attività formativa relativa agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico.

Art. 5

Spese

Si dà atto che per l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non consegnerà, a carico di ciascun Ente, alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Nell'ambito delle attività didattiche integrative svolte per le Scuole di Specializzazione, da parte del personale degli Enti Convenzionati, afferenti alla Sanità pubblica della Regione Sardegna, potrà essere previsto un rimborso spese (trasferta, vitto, alloggio, etc.).

Art. 6

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di tre anni.

La presente convenzione potrà essere rinnovata tramite comunicazione scritta tra le parti.

Il recesso di una delle due parti dovrà essere comunicata in forma scritta, due mesi prima della scadenza della stessa, mediante raccomandata A.R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine del semestre didattico.

Art. 7

Efficacia



**Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

Art. 8

Controversie

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle parti; il Presidente del collegio arbitrale è nominato dai suoi membri nel proprio seno e, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, quale città ove il collegio arbitrale ha sede.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sassari, li _____

Per il soggetto proponente

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
Prof. Salvatore Naitana

Per il soggetto ospitante

Il Direttore Generale della ASL n. 6 Sanluri
Dr. Salvatore Piu
